



COMUNE DI LASTRA A SIGNA (FI)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.)

INDICE

Titolo I

Disposizioni generali

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3 Rifiuti assimilati a gli urbani
- Art. 4 Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 5 Soggetto attivo

Titolo II

Presupposto e soggetti passivi

- Art.6 Presupposto per l'applicazione della tassa
- Art. 7 Soggetti passivi
- Art.8 Esclusioni
- Art.9 Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 10 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art.11 Superficie degli immobili

Titolo III

Tariffe

- Art.12 Costo di gestione - abrogato
- Art.13 Determinazione della tariffa
- Art.14 Articolazione della tariffa
- Art.15 Periodi di applicazione della tassa
- Art. 16 Tariffa per le utenze domestiche
- Art.17 Occupanti le utenze domestiche
- Art.18 Tariffa per le utenze non domestiche
- Art.19 Classificazione delle utenze non domestiche
- Art.20 Scuole statali
- Art.21 Tributo giornaliero

Art. 22 Tributo provinciale

Titolo IV

Riduzioni e agevolazioni

Art. 23 Riduzioni per le utenze domestiche

Art. 23 bis Riduzioni per utenze domestiche con disagio socio-economico e ulteriori riduzioni

Art.24 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

Art.25 Riduzioni per l'avvio al riciclo

Art. 25 bis Ulteriori riduzioni per le utenze non domestiche

Art. 25 ter Riduzione per chiusura dell'attività e/o limitazione della stessa

Art.26 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Art. 26 bis Riduzione per famiglie numerose - abrogato

Art.27 Agevolazioni

Art.28 Cumulo di riduzioni e agevolazioni

Titolo VI

Dichiarazione, accertamento e riscossione

Art. 29 Obbligo di dichiarazione

Art.30 Contenuto e presentazione della dichiarazione

Art.31 Poteri del Comune

Art.32 Accertamento

Art.33 Sanzioni

Art.34 Riscossione

Art. 34 bis Riscossione coattiva

Art. 35 Rateazione (per avvisi di pagamento notificati fino al 31/12/2019)

Art. 35 bis Rateazione (per avvisi di pagamento notificati dal 1/01/2020)

Art.36 Interessi

Art.37 Rimborsi

Art.38 Somme di modesto ammontare

Art.39 Contenzioso

Titolo VII

Disposizioni finali e transitorie

Art.40 Entrata in vigore

Art.41 Trattamento dei dati personali

Art.42 Clausola di adeguamento

Art.43 Disposizioni transitorie

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI, istituita dall'art. 1, comma 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, e successive modificazioni, come componente della imposta unica comunale (IUC), in particolare stabilendo condizioni e modalità per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'art. 1 della Legge 147/2013.
3. La tariffa della tari si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, nonché alle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani, dalla normativa regionale, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Per la definizione di "rifiuto", "rifiuto urbano" e "rifiuto speciale" si richiamano le definizioni formulate dal D. Lgs. 152/2006 e ss.mm. nonché, per quanto non in contrasto, dal regolamento Comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani.

Art. 3 Rifiuti assimilati agli urbani

1. Per l'individuazione delle sostanze non pericolose provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, nonché le modalità, i criteri qualitativi e quantitativi, le procedure di accertamento per l'assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani si rinvia al Regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. A tale regolamento si rinvia per tutto quanto non definito nel presente regolamento.

Art. 4 Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

2. Per l'individuazione delle sostanze escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti si rinvia a quelle individuate dall'art. 185 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm e dal Regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani, per quanto non in contrasto.

Art. 5 Soggetto attivo

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassa.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Titolo II

Presupposto e soggetti passivi

Art. 6 Presupposto per l'applicazione della tassa

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse almeno su tre lati o qualsiasi costruzione relativamente stabile in cui sia comunque consentito l'accesso all'uomo;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) aree scoperte operative delle attività economiche, quelle la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, compresi i parcheggi.
 - d) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - e) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo ad eccezione delle aree scoperte operative:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini, i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. L'occupazione o la conduzione di un locale o di un'area si presume con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione di acqua, gas o di energia elettrica e finché questa condizione permane e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza dell'attivazione di cui sopra, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7 Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Relativamente alle utenze domestiche la TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
4. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. L'amministratore di condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

7. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui viene esercitata promiscuamente un'attività economica e sia stata accertata dal Comune l'impossibilità di distinguere l'attività ad essa connessa, si applica globalmente la tassa dovuta dalle utenze domestiche.

Art. 8 Esclusioni

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
- h) gli edifici destinati e aperti al culto, purché riconosciuti dalla legge, nonché locali strettamente connessi a tale attività, con l'esclusione di quelli annessi ad uso abitativo e ricreativo. Sono da considerarsi adibiti al culto i seguenti locali: chiese, moschee, cappelle, sinagoghe, templi o altri locali formalmente adibiti a scopi religiosi;
- i) gli edifici comunali destinati ad attività istituzionali;
- j) i fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, e relative aree scoperte, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e non siano di fatto utilizzati.

2. Sono inoltre esenti dalla TARI, a norma dell'art. 1, comma 641 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili tra cui a titolo esemplificativo i parcheggi gratuiti e le aree di transito (ad eccezione delle aree scoperte operative);
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini

3. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo verrà applicata la TARI per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9 Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 8.

*Art. 10 Esclusione per produzione di
rifiuti non conferibili al
pubblico servizio*

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

Restano assoggettati alla tassa: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine ed i locali di ristorazione, le camere di degenza e di ricovero, le eventuali abitazioni, le sale di aspetto, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione della tassa.

- d) le superfici delle attività artigianali e industriali in cui sono insediati processi produttivi che generano rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, per i quali il produttore dimostri di aver correttamente provveduto con propri oneri al trattamento e attestati di aver destinato, l'intero flusso di rifiuti generato da tali processi, a canali di smaltimento diversi dal circuito di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.
- e) Ai sensi del comma 649, secondo periodo, dell'art1 della legge n. 147/2013, le superfici di magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive svolte nelle aree di cui al punto d), che generano imballaggi e rifiuti pericolosi non assimilabili agli urbani ai sensi del comma 2 lettera "b" articolo 184 del D. Lgs 152/2006 del "Regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani". Detti magazzini sono individuati dai seguenti requisiti:
 - a. devono essere ubicati nel medesimo insediamento ove si trovano le superfici produttive in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali, escluse da tassazione e fisicamente adiacenti ad esse;
 - b. Devono essere destinati al solo deposito temporaneo delle materie prime o delle merci, compresi i semilavorati, di imminente impiego nelle superfici escluse da tassazione ai sensi della precedente lettera a), ovvero al solo deposito temporaneo dei prodotti in uscita da dette superfici, con esclusione di depositi e stoccaggi a medio o lungo termine;
 - c. devono essere gestiti dal medesimo soggetto che gestisce l'attività produttiva di rifiuti speciali.

Restano pertanto soggetti a tassazione ordinaria, tra l'altro, i magazzini che risultino anche promiscuamente :

- a. non collegati ad attività di lavorazione della materia, come i magazzini di attività commerciali, di servizi o di logistica;
- b. funzionali ad attività produttive non caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali;
- c. fisicamente non adiacenti a superfici caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali;
- d. gestiti da soggetti diversi dal gestore dell'attività produttiva di rifiuti speciali.

3. Fermo restando l'esclusione dalla TARI per le superfici specificatamente caratterizzate dalla produzione di rifiuti speciali come previsto dal comma 1, relativamente alle attività di seguito indicate, ai sensi del

comma 682, punto 5, dell'art.1 della legge 147/2013, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dalla TARI, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Attività	riduzione
1) Officine meccaniche, riparazione auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto	30%
2) Officine di carpenteria metallica e prefabbricati in genere	30%
3) Tipografie artigiane	10%
4) Autocarrozzerie	35%
5) Produzione di Ceramiche	20%
6) Decorazione, molatura vetro	10%
7) Falegnamerie	20%
8) Laboratori di analisi, di odontotecnico e di veterinario	5%
9) Gommisti	40%
10) Locali per le attività di impianti elettrici, idraulici, termoidraulici, frigoristi, condizionamento	20%
11) Calzaturifici	35%
12) Concerie, tintorie pelli	40%
13) Galvanotecnica e verniciature	20%
14) Distributori carburante	20%
15) Lavanderie	10%
16) Locali dell'industria chimica per la produzione di beni e prodotti	25%
17) Locali dell'industria tessile	10%
18) Ospedali, Case di cura e di riposo	20%
19) Cantine e frantoi con carattere industriale	30%
20) Laboratori fotografici	10%
21) Florovivaismo	38%
22) Cimiteri	30%
23) Locali ove si producono scarti di origine animale	25%
24) Tribune di impianti sportivi	30%
25) Parcheggi privati a pagamento	20%
26) Aree scoperte operative eccedenti mq. 100	20%
27) Aree scoperte operative eccedenti mq. 500	25%
28) Aree scoperte operative eccedenti mq. 1.000	30%
29) Aree scoperte operative eccedenti mq. 5.000	35%
30) Aree scoperte operative eccedenti mq. 10.000	40%

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 11 Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
6. Ai fini dell'applicazione della TARI si considerano le superfici già dichiarate nel precedente sistema di tariffazione.

TITOLO III

Tariffe

Art. 12 Costo di gestione - abrogato

Art. 13 Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata all'anno solare, cui corrisponde una distinta obbligazione tributaria. Le tariffe sono determinate dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione entro i termini di legge. Se la delibera non è adottata entro tali termini, si applica la tariffa deliberata per l'anno precedente.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e delle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e deve assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ai sensi dell'art. 1 comma 654 della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal suo successivo comma 660.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli a questi assimilati, risultanti dal PEF grezzo, come integrato, in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA.
4. In relazione al precedente comma 3, le entrate riscosse a titolo di recupero di evasione costituiscono una componente da detrarre dal PEF, al netto dei compensi eventualmente erogati ai dipendenti e degli aggu versati ad eventuali affidatari del servizio di accertamento .
5. Alle tariffe è aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992, applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Art. 14 Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. A decorrere dal 2020, le utenze relative agli studi professionali vengono assegnate alla categoria 12, unitamente alle banche, in luogo della categoria 11, indicata dal D.P.R. 158/1999.
4. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività K_d di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
5. La riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 4 del D.P.R. 158/1999 e dall'art. 1, comma 658 della Legge 27/12/2013 n. 147 è assicurata dall'abbattimento della tariffa complessivamente imputata a tali utenze entro un massimo del 25% determinato annualmente con la deliberazione di determinazione delle tariffe.

*Art. 15 Periodi di applicazione della
tassa*

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 32, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

*Art. 16 Tariffa per le utenze
domestiche*

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del DPR 158/99.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

*Art. 17 Occupanti le utenze
domestiche*

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello risultante al 01 gennaio e al 30 giugno dell'anno di riferimento, mentre per le nuove utenze alla data di attivazione, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Le eventuali variazioni intervenute successivamente saranno conteggiate nel primo acconto dell'anno successivo. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf e le badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti che non hanno la residenza nell'alloggio da assoggettare alla TARI , per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti, quello di un unità ogni 40 m² di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore).
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Ogni variazione in corso d'anno della composizione del nucleo familiare ha efficacia, ai fini del computo della tariffa, dal primo giorno successivo al suo verificarsi.

Art. 18 Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19 Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A / tabelle 3a e 4a dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/99, fatta eccezione per la categoria identificata al numero 31 relativa a: Agriturismi, affittacamere, residence.
2. Ai fini dell'applicazione della tassa i locali e/o le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati secondo le categorie definite dal DPR 158/99 sulla base dell'attività risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA, nell'atto di autorizzazione o comunque sulla base dell'effettiva attività svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata, fermo quanto previsto dall'art. 7 comma 5 del presente regolamento.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 20 Scuole statali

1. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la TARI.

Art. 21 Tributo giornaliero

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e può essere aumentata sino al 100% con la deliberazione di determinazione delle tariffe.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Alla TARI giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (recupero), 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 27 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della TARI annuale .

Art. 22 Tributo ambientale TEFA

1. Ai soggetti passivi TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente TEFA di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo ambientale TEFA , commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla città Metropolitana sull'importo della TARI.

TITOLO IV

Riduzioni e agevolazioni

Art. 23 Riduzioni per le utenze domestiche

1. La TARI si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 15%;

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione a condizione che l'utente attesti tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che l'immobile, o parti dello stesso, non siano cedute, anche temporaneamente, in locazione o in comodato, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione, attestando che tale uso ridotto e altresì rilevabile dal consumo di acqua inferiore a 70 mc o di energia elettrica inferiore a 500 Kw e dal limitato conferimento dei rifiuti urbani. In caso di accertamento da parte del comune o del gestore delegato, l'utente, pena l'esclusione della riduzione, dovrà dimostrare idonea documentazione attestante i ridotti consumi di acqua ed energia relativi all'utenza in oggetto.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 5%. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza attestante l'attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

5. Ai sensi dell'articolo 7 comma 1 del DPR 158/99 è determinata l'applicazione di una riduzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per l'avvio a recupero, ad ogni utenza domestica che aderisce a sistemi, anche sperimentali, di rilevamento puntuale dei propri conferimenti attraverso i quali viene attestata la quantità in peso o volume, di materiali recuperabili effettivamente conferiti dalla singola utenza. L'attribuzione delle raccolte differenziate alle singole utenze domestiche viene effettuata dal gestore sulla base delle quantità rilevate dalle raccolte individuali e dai conferimenti al centro di raccolta. Le riduzioni sono riferite all'anno di applicazione del tributo e non sono cumulabili per applicazioni in anni successivi. La valorizzazione della riduzione è determinata nella delibera di approvazione delle tariffe annuali.

6. La riduzione fruibile per il conferimento al centro di raccolta, della parte variabile della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti urbani conferiti – con esclusione dei rifiuti raccolti con il servizio porta a porta e per un quantitativo massimo di 300 Kg/anno – per il- una percentuale del costo unitario Cu di cui al punto 4.4. all.1, del DPR 158/99 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche), entrambe (percentuale e costo unitario CU) da determinare con la deliberazione di approvazione delle tariffe.

Art. 23 bis Riduzioni per utenze domestiche con disagio socio-economico e ulteriori riduzioni

1. Per le utenze domestiche residenti, che versino in condizioni di grave disagio economico-sociale, il Comune può riconoscere, ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, il bonus sociale di cui all'art. 57 del D.L. n. 124/2019.

2. Per l'anno 2020, in mancanza delle modalità attuative di ARERA, il Comune può riconoscere uno sconto sulla bolletta della tari alle famiglie svantaggiate.

3. I beneficiari, di cui al comma 1, sono individuati mediante procedura ad evidenza pubblica curata dal Responsabile del Settore Sociale, sulla base dei dati ISEE.

4. Gli utenti TARI potranno ricevere il rimborso totale o parziale della tassa, considerando i parametri stabiliti dal Comune con apposita deliberazione in sede di approvazione delle tariffe.

5. I soggetti interessati devono comunicare il venir meno dei requisiti previsti dal bando, con decadenza dell'agevolazione.

6. Le risorse utili per finanziare il bonus sociale sono a carico del bilancio comunale e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale.

7. Il Comune, ai sensi dello stesso comma 660 dell'art. 1 della Legge 147/2013, può disporre ulteriori riduzioni ed esenzioni, sia per utenze domestiche che non domestiche, facendosi carico del relativo onere ed iscrivendo a bilancio, come autorizzazioni di spesa, l'ammontare delle agevolazioni concesse, assicurandone la copertura con risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 24 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 15% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 23.

Art. 25 Riduzioni per l'avvio al riciclo

1. La parte variabile della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo e ulteriore attestazione di aver destinato, l'intero flusso di rifiuti generato, a canali di smaltimento diversi dal circuito di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Tale riduzione decade qualora sia accertato l'eventuale conferimento anche parziale, al pubblico servizio.

2. Per riciclo si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3.-La riduzione fruibile, della parte variabile della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati – con esclusione degli imballaggi secondari e terziari – avviata al riciclo per una percentuale del costo unitario Cu di cui al punto 4.4. all.1, del DPR 158/99 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche), , entrambe (percentuale e costo unitario CU) da determinare con la deliberazione di approvazione delle tariffe.

4.La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 31 Gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

5. Ai sensi dell'articolo 7 comma 1 del DPR 158/99 è determinata l'applicazione di una riduzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per l'avvio a recupero, ad ogni utenza non domestica che aderisce a sistemi, anche sperimentali, di rilevamento puntuale dei propri conferimenti attraverso i quali viene attestata la quantità in peso o volume, di materiali recuperabili effettivamente conferiti dalla singola utenza. L'attribuzione delle raccolte differenziate alle singole utenze non domestiche viene effettuata dal gestore sulla base delle quantità rilevate dalle raccolte individuali e dai conferimenti al centro di raccolta. Le riduzioni sono riferite all'anno di applicazione del tributo e non sono cumulabili per applicazioni in anni successivi. La valorizzazione della riduzione è determinata nella delibera di approvazione delle tariffe annuali.

6. La riduzione fruibile per il conferimento al centro di raccolta , della parte variabile della tariffa dovuta dall'utenza non domestica , è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti urbani conferiti – con esclusione dei rifiuti raccolti con il servizio porta a porta e per un quantitativo massimo di 1.000 Kg/anno – per una percentuale del costo unitario Cu di cui al punto 4.4. all.1, del DPR 158/99 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche), entrambe (percentuale e costo unitario CU) da determinare con la deliberazione di approvazione delle tariffe.

7. Ai sensi dell'art. 1 comma 658 della Legge n.147/2013 e dell'art. 37 della legge n.22/2015, le imprese agricole e florovivaistiche che effettuano il compostaggio aerobico autorizzato ai sensi del DLgs n.152/2006, hanno diritto ad una riduzione della tariffa, da determinare con la deliberazione di approvazione delle tariffe. Per la richiesta della riduzione dovrà essere presentata apposita richiesta unitamente alla documentazione di autorizzazione ad effettuare l'attività di compostaggio.

Art. 25 bis Ulteriori riduzioni per le utenze non domestiche

1. E' riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono direttamente o indirettamente tali beni alimentari per scopi assistenziali, ai fini della redistribuzione agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione, ai sensi della legge n.166 del 19 agosto 2016.

2. Le utenze non domestiche possono presentare all'amministrazione comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, la documentazione prevista , necessaria ad accertare le quantità, espresse in Kg, cedute nell'anno

precedente a enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza o beneficenza e alle ONLUS, ai fini dell'applicazione della presente riduzione.

3. La riduzione della parte variabile della tariffa dovuta dall'utenza è pari al prodotto tra la quantità documentata di cui al comma 1 del presente articolo per una percentuale del costo unitario Cu di cui al punto 4.4. all.1, del DPR 158/99 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche), entrambe (percentuale e costo unitario CU) da determinare ogni anno in sede di delibera delle Tariffe.

Art.25-ter Riduzione per chiusura dell'attività e/o limitazione della stessa

1. Nella delibera di determinazione delle tariffe annuali, possono essere previste ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, particolari riduzioni o agevolazioni tariffarie alle utenze non domestiche in casi di eccezionale ed imprevedibile gravità accertati da pubblica autorità, tali da causarne la sospensione dell'attività.

Art. 26 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il nuovo sistema di raccolta porta a porta dei rifiuti prevede la consegna di contenitori personalizzati per la raccolta domiciliare delle singole frazioni di rifiuti differenziati e la predisposizione di contenitori stradali, apribili con una chiavetta elettronica personalizzata, per il conferimento del rifiuto indifferenziato.

2. Considerato che i contenitori per la raccolta differenziata sono consegnati a tutte le utenze servite, mentre i contenitori per i rifiuti indifferenziati sono collocati sulle strade pubbliche, la tassa è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, di una misura variabile determinata in sede di approvazione delle tariffe, in relazione alla distanza dal più vicino punto di conferimento collocato su strada pubblica. La misura della riduzione e l'individuazione del limite di distanza per l'applicazione della riduzione sono fissate con la stessa deliberazione di approvazione delle tariffe.

2. La TARI è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 26 bis Riduzione per famiglie numerose -abrogato

Art. 27 Agevolazioni.

1. La tariffa si applica in misura ridotta:

- a) alle utenze che si trovano in specifiche condizioni economiche e di disagio sociale identificate in sede di approvazione delle tariffe;
- b) agli impianti sportivi presenti sul territorio comunale per favorire lo svolgimento di attività sportive;
- c) alle categorie non domestiche n. 16 e n. 29, tenuto conto della particolarità di tali attività.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono essere definite con propria deliberazione dal Consiglio Comunale. In assenza di una deliberazione di modifica, per l'anno successivo sono confermate le agevolazioni dell'anno precedente.

3. Gli importi delle riduzioni previste dal presente articolo sono annualmente quantificate e inserite nel piano finanziario e, se a carico del bilancio comunale, inseriti negli interventi a tale scopo destinati.

Art. 28 Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

TITOLO V

Dichiarazione, accertamento e riscossione

Art. 29 Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi della TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa e in particolare:

- l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei co-obbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 30 Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti tenuti al pagamento della TARI entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti: i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, telefono, fax o indirizzo posta elettronica certificata) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti: i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, telefono, fax o indirizzo posta elettronica certificata);
- c) in caso il conduttore sia diverso dal proprietario dell'immobile, nome del proprietario dell'immobile, completa di generalità, indirizzo e numero telefonico;
- d) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;

- f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- h) sottoscrizione con firma leggibile del dichiarante.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., attestazione dell'attività risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA, sede legale), nonché l'eventuale numero telefonico, fax e indirizzo di posta elettronica;
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) In caso il conduttore sia diverso dal proprietario dell'immobile, nome del proprietario dell'immobile, completa di generalità, indirizzo e numero telefonico;
- d) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) il numero degli addetti, attività svolta e materie prodotte;
- g) il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. – Rappresentante legale;
- h) gli estremi di iscrizione al Catasto elettrico.
- i) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- j) sottoscrizione con firma leggibile del dichiarante.

5. La dichiarazione sottoscritta dal dichiarante e corredata da copia di un documento di identità in corso di validità dovrà essere spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata all'indirizzo riportato sulla dichiarazione. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica o di call center si provvederà a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

Art. 31 Poteri del Comune

1. Conseguentemente all'affidamento all'ente gestore del servizio di gestione della tassa sui rifiuti (TARI), al medesimo gestore sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa sui rifiuti (TARI), compresa la nomina del Funzionario Responsabile, la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa .

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138

Art. 32 Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per la tassa, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.-
4. Per tutto quanto non definito nel presente regolamento si rinvia al regolamento comunale delle entrate e successive modificazioni.

Art. 33 Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, comprese le norme sul ravvedimento operoso.
7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
 - c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.

Art. 34 Riscossione

1. Il Comune riscuote la TARI mediante l'invio ai contribuenti di modelli di pagamento preventivamente compilati.

2. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. nr. 241/1997 (modello F24) ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

3. Il versamento della TARI deve essere fatto in 3 rate con scadenze stabilite dal Consiglio Comunale .

4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento esecutivo ai sensi e per gli effetti del comma 792 della Legge 27/12/2019 n. 160.

Art. 34-bis Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge, ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 638/1910 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi a decorrere dal 1 gennaio 2020, in conformità all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019 e s.m.i..

2. Il contribuente a cui è stato notificato un atto di accertamento può richiedere la rateazione delle somme dovute nei tempi e nei modi di cui all'art. 8 del regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

Art. 35 Rateazione (per avvisi di pagamento notificati fino al 31/12/2019)

Dilazioni di pagamento del tributo ordinario

1. Il Funzionario Responsabile, su richiesta del contribuente può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, la rateizzazione del pagamento delle somme dovute per il tributo ordinario senza applicazione di interessi legali se i pagamenti sono eseguiti alle scadenze delle dilazioni concesse .

2. I criteri ed i requisiti per la concessione della rateizzazione, nel rispetto del principio di sostegno di situazioni di reale ed obiettiva difficoltà economica di privati e aziende sono i seguenti:

- per privati e famiglie la rateizzazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo superiori ad € 150,00;
- per le utenze non domestiche la rateizzazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo superiore ad € 1.000,00.

3. Dopo il ricevimento dell'avviso di pagamento della rata di acconto o di saldo, il contribuente potrà fare richiesta di poter pagare la rata a scadenze mensili comunque entro e non oltre i sei (6) mesi successivi.

4. La richiesta di dilazione del pagamento deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza dell'avviso di pagamento a cui si riferisce e dovrà essere documentata in ordine alla sussistenza della situazione di difficoltà economica (a titolo di esempio: per le famiglie la perdita del lavoro o la cassa integrazione guadagni di uno dei due coniugi; per le aziende: la messa in cassa integrazione dei lavoratori, riduzione drastica di fatturato).

5. In caso di mancato pagamento di una rata:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della dilazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione con applicazione degli interessi legali dalla scadenza non rispettata;
- c) al debitore non può più essere concessa ulteriore dilazione dei pagamenti per l'annodi riferimento.

Dilazioni di pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Funzionario su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di due anni, qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a 500 euro. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00 il riconoscimento di tale beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa rilasciata da primaria società per l'intero periodo di rateazione aumentato di un anno, redatta su appositi modelli approvati dal Comune. La polizza dovrà essere presentata almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza della prima rata e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni dal mancato pagamento di due rate consecutive, a semplice richiesta del Funzionario responsabile.

2. La rateizzazione comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo, vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane fisso per tutta la durata della rateazione. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di pagamento degli avvisi. La sussistenza della temporanea situazione di difficoltà economica deve essere adeguatamente motivata e documentata (a titolo di esempio: per le famiglie la perdita del lavoro o la cassa integrazione guadagni di uno dei due coniugi; per le aziende: la messa in cassa integrazione dei lavoratori, riduzione drastica di fatturato).
4. La presentazione della richiesta sospende i termini di pagamento dell'avviso, i quali riprendono a decorrere dalla notifica dell'eventuale diniego dell'istanza presentata.
5. L'accoglimento dell'istanza di rateizzazione sospende i termini per la riscossione coattiva.
6. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione. In caso di sussistenza di polizza fideiussoria, il Funzionario responsabile del tributo procederà al recupero del credito residuo in unica soluzione escutendo la garanzia prestata;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato;
 - d) le sanzioni sono applicate per intero. "

Art. 35 -bis Rateazione (per avvisi di pagamento notificati dal 1/01/2020)

1. Per avvisi di pagamento notificati a partire dal 1/01/2020 possono, su richiesta del contribuente interessato, essere concesse rateazioni ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 9 del Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali e di di cui all'art. 8 del Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

Art. 36 Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono determinati al tasso legale vigente al momento .
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 37 Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura di cui all'articolo 35, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 38 Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi alla TARI qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 30 euro per anno d'imposta.
3. Le modalità della richiesta e i termini per l'erogazione del rimborso da parte del Comune sono indicati nel regolamento comunale delle entrate.

Art. 39 Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto del regolamento comunale delle entrate.

TITOLO VI

Disposizioni finali e transitorie

Art. 40 Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020.
2. Dalla stessa data cessa di avere efficacia il precedente Regolamento.

Art. 41 Trattamento dei dati personali

1. *I dati acquisiti al fine della gestione della TARI sono trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. .*

Art. 42 Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni imposte dalla normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 43 Disposizioni transitorie

1. L'ente gestore continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi entro i rispettivi termini di decadenza o di prescrizione.

Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto d